



**Clabo S.p.A.**

Sede legale: Viale dell'Industria 15, Jesi

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Ancona REA di Ancona n. 202681

Codice fiscale: 02627880426

Capitale sottoscritto e versato: Euro 8.455.900

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**



CLABO S.p.A.

Sede legale e stabilimento: ZIPA - Viale dell'industria, 15 - 60035 Jesi (AN) Italy - tel. +39 0731 61531 - fax +39 0731 6153413 Capitale sociale € 8.455.900,00 i.v.  
C.C.I.A.A. di Ancona: Ufficio Registro delle Imprese n. 02627880426 - R.E.A. n. 202681 - Codice Fiscale e Partita Iva IT 02627880426  
[www.clabo.it](http://www.clabo.it) - [info@clabogroup.com](mailto:info@clabogroup.com)



## AVVISO DI CONVOCAZIONE

È convocata l'Assemblea degli azionisti (l'"**Assemblea**") di Clabo S.p.A. ("**Clabo**" o "**Società**") in sede Straordinaria in unica convocazione per il giorno 15 marzo 2019 alle ore 15:30, presso la sede della Società, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 2. Modifica del Regolamento dei "Warrant Clabo 2015 – 2019" con riferimento ai periodi di esercizio, ai prezzi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant; nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di compendio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A. (di seguito la “Società” o “Clabo”), il 27 febbraio 2019, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea straordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa (la “Relazione”) è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

## **1. Modifica dell’articolo 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Nella riunione del 27 febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso di convocarvi, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell’art. 11 dello Statuto sociale di Clabo come illustrata nella presente relazione, al fine di introdurre una nuova clausola all’interno dello statuto sociale (“Statuto”).

Al fine di garantire agli investitori una maggior tutela del loro investimento è opportuno introdurre nello Statuto la seguente disposizione:

*“Qualsiasi delibera che comporti l’esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell’ipotesi in cui, per effetto dell’esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell’Unione Europea”.*

La modifica dello Statuto è volta a introdurre all’interno della clausola 11 una ulteriore specifica al fine di rendere ancora più chiara la piena tutela degli azionisti di minoranza rispetto alle delibere assembleari che possono portare all’esclusione dalle negoziazioni, in accordo a quanto previsto nel Regolamento Emittenti AIM Italia

Si riporta nel testo a fronte che segue il confronto tra la nuova e la vecchia formulazione dell’art. 11 dello Statuto.

<b>STATUO SOCIALE CLABO S.P.A.</b>	
<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<b>ART. 11 - Assemblea</b>	<b>ART. 11 - Assemblea</b>
<p>L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p>L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.</p> <p>L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</p> <p>Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p> <p>I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più</p>	<p>L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p>L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.</p> <p>L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</p> <p>Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p> <p>I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più</p>

<p>tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.</p> <p>È necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>b) cessione di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "cambiamento sostanziale del <i>business</i>" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.</p>	<p>tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.</p> <p>È necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>b) cessione di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "cambiamento sostanziale del <i>business</i>" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.;</p> <p>c) qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p>
--	--

Si ritiene che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso agli Azionisti che non hanno concorso all'assunzione della deliberazione, posto che le stesse non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ..

#### Proposta di deliberazione

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente

#### *"Proposta di deliberazione*

*L'Assemblea Straordinaria di Clabo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera*

- *di modificare l'articolo 11 dello Statuto nel testo proposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere*



*quanto tutta occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge e/o di regolamento applicabili.”*

## **2. Modifica del Regolamento del “Warrant Clabo 2015 – 2019” con riferimento ai periodi di esercizio, ai prezzi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant; nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell’emissione delle azioni di compendio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In data 15 marzo 2019, in unica convocazione verrà proposto all’Assemblea dei portatori dei Warrant Clabo 2015 – 2019 (i “**Warrant 2015**”) di deliberare la modifica del “Regolamento dei Warrant Clabo 2015 – 2019” (il “**Regolamento Warrant**”) e, nello specifico, di modificare i periodi di esercizio dei Warrant 2015 e il prezzo di esercizio come di seguito indicato.

In particolare, si prevede l’inserimento di tre nuovi periodi di esercizio successivi al quarto periodo di esercizio (decorrente dal 18 marzo 2019 al 29 marzo 2019), posticipando il termine di scadenza attualmente previsto per il 29 marzo 2019 e portandolo al 21 luglio 2021. In tal modo i Warrant 2015 potranno essere esercitati nella misura di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant esercitati:

- nel corso di un quinto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2019 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,40 (“**Quinto Periodo di Esercizio**”);
- nel corso di un sesto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2020 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,80, (“**Sesto Periodo di Esercizio**”);
- nel corso di un settimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2021 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 3,20, (“**Settimo Periodo di Esercizio**”).

Si ricorda che il quarto periodo di conversione dei Warrant 2015 decorrerà dal 18 marzo 2019 al 29 marzo 2019 inclusi e prevede un prezzo di esercizio di Euro 3,80. I Warrant 2015 attualmente in circolazione sono 7.399.500.

Le modifiche di cui sopra hanno le finalità di (i) consentire agli attuali warrantisti di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine; (ii) fornire agli azionisti uno strumento finanziario che, in ogni caso, potrà trovare una valorizzazione di mercato e che potrà essere liquidato su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”); (iii) consentire alla Società di incrementare le risorse a supporto della struttura finanziaria e dei piani di crescita.

Regolamento dei Warrant 2015 dovrà essere modificato come segue:

- “**Quinto Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 21 luglio 2019.
- “**Sesto Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 21 luglio 2020.
- “**Settimo Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 21 luglio 2021.
- “**Quinto Prezzo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,40;
- “**Sesto Prezzo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,80.
- “**Settimo Prezzo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 3,20.
- “**Warrant**” significa i warrant denominati “Warrant Clabo 2015 – 2021”, validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduto nel corso dei Periodi di Esercizio.





- **“Periodi di Esercizio”** significa il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo, Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, **il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio e il Settimo Periodo di Esercizio.**
- **“Regolamento”** significa il presente Regolamento dei Warrant Clabo 2015 – 2021.
- **“Prezzi di Esercizio”** significa **rispettivamente a seconda del riferimento** il Primo Prezzo di Esercizio, il Secondo Prezzo di Esercizio, il Terzo Prezzo di Esercizio e il Quarto Prezzo di Esercizio, **il Quinto Prezzo di Esercizio, il Sesto Prezzo di Esercizio, il Settimo Prezzo di Esercizio.**
- **“Termine di scadenza”** significa il 21 luglio 2021.

Infine, il Regolamento Warrant 2015 sarebbe modificato come segue:

- *l’art. 3 sarebbe modificato come segue:*

#### **“Diritti dei titolari dei Warrant**

*Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alle sopra richiamate delibere assembleari – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento alle seguenti condizioni: n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant presentati per l’esercizio.*

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all’Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso **di ciascun Periodo di Esercizio.**

- *l’art. 4 del Regolamento 2015 come segue*

#### **“Modalità di esercizio dei Warrant”**

*Fatta eccezione per quanto previsto all’Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso dei Periodi di Esercizio e dovranno essere presentate all’Intermediario aderente alla Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. Anche ai fini di quanto previsto nei successivi Articoli, l’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio, avranno luogo entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta dal termine ultimo di uno dei Periodi di Esercizio in cui è presentata la richiesta. Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull’AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio. I **Prezzi di Esercizio** essere integralmente versati all’atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.*

Tali modifiche, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, eviteranno di azzerare il valore dello strumento finanziario per effetto dell’allungamento dei termini di esercizio, concedendo ai portatori dei Warrant un tempo più esteso per il loro esercizio e quindi maggiori opportunità di investimento.

Le modifiche sono inoltre volte a far sì che la Società possa beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento delle proprie strategie.

Per l’effetto dell’estensione del termine di scadenza, viene richiesto all’assemblea degli azionisti di conseguentemente prorogare l’aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei n. 7.399.500 Warrant 2015 ancora in circolazione, come deliberato in data 18 settembre 2014, fino al 21 luglio 2021.

La proroga del termine ultimo dell’aumento si giustifica, dunque, anche ai sensi dell’art. 2441, 5° comma, cod. civ., nell’ottica di far sì che la Società possa beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento della propria strategia di crescita e al mantenimento della propria posizione competitiva sul mercato.





Pertanto, l'operazione in esame consente l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto permette alla Società di realizzare al meglio il proprio interesse di reperire sul mercato nuovo capitale di rischio e rafforzare la propria struttura patrimoniale. L'incremento del prezzo di esercizio è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione sia in funzione dell'incremento di valore della Società intervenuto dal momento dell'emissione del Warrant, sia in funzione delle potenzialità che la Società ha oggi, tenendo conto altresì che tale incremento comporterà un ulteriore conseguente beneficio per gli attuali azionisti e cioè di attenuarne l'eventuale impatto diluitivo.

Quanto al rispetto del criterio indicato dall'art. 2441, 6° comma, cod. civ., è necessario precisare che il prezzo di esercizio dei Warrant 2015 fissato in Euro 2,40, 2,80 e 3,20 rispettivamente per il quinto, sesto e settimo periodo di esercizio, è maggiore del valore del patrimonio netto per azione, oggi pari a Euro 2,066.

All'esito dell'approvazione delle suddette modifiche, per Warrant 2015 dovranno intendersi i "Warrant Clabo 2015-2021".

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all'approvazione del nuovo "Regolamento dei Warrant Clabo 2015 – 2021" da parte dell'assemblea dei portatori dei "Warrant Clabo 2015 – 2019", viste le proposte formulate dal consiglio di amministrazione e preso atto del parere di congruità emesso dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.,*

#### **DELIBERA**

- di prolungare il periodo di esercizio dei Warrant 2015-2019 fino al 21 luglio 2021;
- di introdurre un quinto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2019 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,40 ("Quinto Periodo di Esercizio"), un sesto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2020 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 2,80, ("Sesto Periodo di Esercizio") e un settimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2021 compresi), al prezzo di esercizio pari a Euro 3,20, ("Settimo Periodo di Esercizio");
- di modificare le definizioni del Regolamento dei Warrant 2015:
  - "Quinto Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 21 luglio 2019.
  - "Sesto Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 21 luglio 2020.
  - "Settimo Periodo di Esercizio" significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 21 luglio 2021.
  - "Quinto Prezzo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,40;
  - "Sesto Prezzo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,80.
  - "Settimo Prezzo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 3,20.
  - "Warrant" significa i warrant denominati "Warrant Clabo 2015 – 2021", validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduti nel corso dei Periodi di Esercizio.
  - "Periodi di Esercizio" significa il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo, Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il **Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio e il Settimo Periodo di Esercizio.**
  - "Regolamento" significa il presente Regolamento dei Warrant Clabo 2015 – 2021.



- **“Prezzi di Esercizio”** significa, **rispettivamente, a seconda del riferimento**, il Primo Prezzo di Esercizio, il Secondo Prezzo di Esercizio, il Terzo Prezzo di Esercizio e il Quarto Prezzo di Esercizio, **il Quinto Prezzo di Esercizio, il Sesto Prezzo di Esercizio, il Settimo Prezzo di Esercizio.**
- **“Termine di scadenza”** significa il 21 luglio 2021.
- di modificare l'art. 3 del Regolamento 2015 come segue

**“Diritti dei titolari dei Warrant**

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alle sopra richiamate delibere assembleari – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento alle seguenti condizioni: n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant presentati per l'esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di **ciascun Periodo di Esercizio.**

- di modificare l'art. 4 del Regolamento 2015 come segue

**“Modalità di esercizio dei Warrant**

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso dei Periodi di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente alla Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. Anche ai fini di quanto previsto nei successivi Articoli, l'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio, avranno luogo entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta dal termine ultimo di uno dei Periodi di Esercizio in cui è presentata la richiesta. Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio. I **Prezzi di Esercizio** essere integralmente versati all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

- di modificare e approvare l'intero “Regolamento Warrant Clabo 2015-2019” nel nuovo testo che si allega alla delibera;
- di modificare la delibera di aumento del capitale sociale del 18 settembre 2014 a servizio dei Warrant Clabo 2015-2019 (ora Warrant Clabo 2015-2021), nel senso di (i) prorogare il termine finale di sottoscrizione delle azioni di compendio, al 21 luglio 2021;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato e anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.”

\*\*\*

Jesi, 27 febbraio 2019

R. B. L. -



---

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Pierluigi Bocchini)

## ALLEGATO "A"

### REGOLAMENTO DEI "WARRANT CLABO 2015 – 2021"

#### 1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

**"AIM Italia"** significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa.

**"Azioni Ordinarie"** significa le azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

**"Azioni di Compendio"** significa le massime n. 8.000.000 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

**"Borsa"** significa Borsa Italiana S.p.A..

**"Dividendi Straordinari"** significa le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

**"Emittente"** significa Clabo S.p.A., con sede in Jesi (AN), viale dell'Industria, 15.





**“Intermediario”** significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

**“Monte Titoli”** significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista.

**“Periodi di Esercizio”** o **“Periodo di Esercizio”** significa il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo, Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio e il Settimo Periodo di Esercizio..

**“Prezzi di Esercizio”** - **“Prezzo di esercizio”** significa, rispettivamente a seconda del riferimento il Primo Prezzo di Esercizio, il Secondo Prezzo di Esercizio, il Terzo Prezzo di Esercizio e il Quarto Prezzo di Esercizio, il Quinto Prezzo di Esercizio, il Sesto Prezzo di Esercizio, il Settimo Prezzo di Esercizio.

**“Primo Periodo di Esercizio”** significa il periodo ricompreso tra il 15 giugno 2016 e il 30 giugno 2016 compresi.

**“Primo Prezzo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,97.

**“Quarto Periodo di Esercizio”** significa il periodo ricompreso tra il 18 marzo 2019 e il 29 marzo 2019.

**“Quarto Prezzo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 3,80.

**“Quinto Periodo di Esercizio”** significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 21 luglio 2019.

**“Quinto Prezzo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,40.

**“Regolamento”** significa il presente Regolamento dei Warrant Clabo 2015 – 2021.

**“Secondo Periodo di Esercizio”** significa il periodo ricompreso tra il 15 giugno 2017 e il 30 giugno 2017 compresi.

**“Secondo Prezzo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 3,10.

**“Sesto Periodo di Esercizio”** significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 21 luglio 2020.

**“Sesto Prezzo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 2,80.

**“Settimo Periodo di Esercizio”** significa il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 21 luglio 2021.

**“Settimo Prezzo di Esercizio”** significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a Euro 3,20.

**“Termine di Scadenza”** significa il 21 luglio 2021.

**“Terzo Periodo di Esercizio”** significa il periodo ricompreso tra il 15 giugno 2018 e il 02 luglio 2018





compresi.

“**Terzo Prezzo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant, pari a 3,24.

“**Warrant**” significa i warrant denominati “Warrant Clabo 2015 – 2021”, validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduto nel corso dei Periodi di Esercizio.

## **2. Emissione dei Warrant**

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria dell’Emittente tenutasi in data 18 dicembre 2014, che ha disposto, *inter alia*:

- un’emissione di massimi n. 8.000.000 Warrant, ciascuno valido per sottoscrivere 1 (una) azione dell’Emittente, abbinati gratuitamente alle azioni in circolazione alla data del 18 dicembre 2014 e, altresì, alle Azioni Ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale destinato al collocamento sull’AIM Italia nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria detenuta;
- un’emissione in via scindibile di massime n. 8.000.000 Azioni di Compendio, godimento regolare, riservate all’esercizio dei predetti Warrant per un importo pari al Prezzo di Esercizio, salvo eventuali modifiche intervenute ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento.

In data 27 aprile 2018 l’Assemblea dei soci della Società e l’assemblea dei portatori di warrant hanno deliberato di (i) modificare il periodo di esercizio, posticipando il termine finale di esercizio; (ii) introdurre un quarto periodo di esercizio, dal 18 al 29 marzo 2019 con determinazione del prezzo per l’esercizio dei Warrant pari a Euro 3,80; (iii) modificare il rapporto di esercizio al fine di prevedere che i titolari dei Warrant avranno il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio nel corso del Quarto Periodo di Esercizio nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 2 (due) Warrant presentati per l’esercizio; (iv) la modifica delle date previste per il terzo periodo di esercizio affinché i Warrant potessero essere esercitati in ogni giorno di mercato aperto dal 4 al 15 giugno 2018.

In data 15 marzo 2019 l’Assemblea dei soci della Società e l’assemblea dei portatori di warrant ha deliberato di modificare il termine di sottoscrizione finale al 21 luglio 2021 e aggiungere tre nuovi periodi di esercizio come segue:

- un quinto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2019 compresi), con facoltà di esercitare i Warrant al prezzo di esercizio pari a Euro 2,40;
- un sesto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2020 compresi), con facoltà di esercitare i Warrant al prezzo di esercizio pari a Euro 2,80;
- un settimo periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 1° e il 21 luglio 2021 compresi), con facoltà di esercitare i Warrant al prezzo di esercizio pari a Euro 3,20.

## **3. Diritti dei titolari dei Warrant**

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alle sopra richiamate delibere assembleari – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento alle seguenti condizioni: n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant presentati per l’esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di





dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.

#### **4. Modalità di esercizio dei Warrant**

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso dei Periodi di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente alla Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Anche ai fini di quanto previsto nei successivi Articoli, l'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio, avranno luogo entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta dal termine ultimo di uno dei Periodi di Esercizio in cui è presentata la richiesta.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

I Prezzi di Esercizio dovranno essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

#### **5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant**

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione, nel corso di uno dei Periodi di Esercizio, abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

#### **6. Diritti dei titolari dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale**

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al





millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex) nel quale:

- **Pcum** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “*cum diritto*” delle Azioni Ordinarie dell’Emittente registrati sull’AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;

- **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice degli primi cinque prezzi ufficiali “*ex diritto*” delle Azioni Ordinarie dell’Emittente registrati sull’AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;

ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;

aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;

aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell’Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2441, comma 8°, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né i Prezzi di Esercizio;

aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 4° e 5°, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;

raggruppamenti o frazionamenti di Azioni Ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e i Prezzi di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;

operazioni di fusione o scissione in cui l’Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;

distribuzione di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo ai Prezzi di Esercizio il valore del Dividendo Straordinario.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o i Prezzi di Esercizio con modalità normalmente accettate e con criteri compatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all’atto dell’esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all’unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

## 7. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio





Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all'Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;

qualora l'Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nell'Emittente di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni, in modo da poter eventualmente partecipare alla suddetta Assemblea;

qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;

qualora il consiglio di amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del Dividendo Straordinario;

qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 0). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

## **8. Soggetti incaricati**

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

## **9. Termini di decadenza**

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

## **10. Regime fiscale**





Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

### **11. Quotazione**

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sull'AIM Italia.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

### **12. Varie**

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate secondo le maggioranze previste dalle disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Ancona.